

(aderente)

COMUNICAZIONE DEI CONTRIBUTI VERSATI E NON DEDOTTI ¹

Questa comunicazione deve essere recapitata al Fondo unitamente alla copia di un **documento di identità** e del **codice fiscale**:

- **in originale**, c/o FONDEMAIN, Loc. L'Île-Blonde, 5 - 11020 Brissogne (AO)
- oppure **via PEC** a fondemain@pec.it
- via e-mail a info@fondemain.it, purché proveniente da indirizzo preventivamente acquisito dal Fondo (per es. in sede di adesione)

Il/La sottoscritto/a
cognome nome

codice fiscale | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |

nato/a a prov. il/...../.....

residente a prov. CAP

via n. tel.

COMUNICA,

sotto la propria responsabilità, di NON aver dedotto - a norma del comma 1, lettera e-bis) 1 dell'art. 10 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi - dal proprio reddito complessivo relativo all'anno l'importo di Euro versato a FONDEMAIN.

data firma

¹ Qualora per i contributi versati a FONDEMAIN (**NON rientrano nel calcolo le quote di TFR**) non si sia fruito della deduzione fiscale - perché, ad esempio, eccedenti nell'anno l'ammontare massimo di deducibilità di € 5.300,00 - l'aderente deve comunicare al Fondo stesso l'importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi.

Tale comunicazione riveste un carattere importante poiché ha l'obiettivo di escludere i contributi non dedotti dalla base imponibile che verrà presa a riferimento per l'applicazione della tassazione in fase di liquidazione della prestazione al fondo pensione. La comunicazione dei contributi non dedotti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione.

Per completezza, si ricorda che sono deducibili fiscalmente i contributi versati al Fondo:

- dall'aderente e dal datore di lavoro, sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, sia volontari (cioè fissati in percentuale maggiore rispetto alla percentuale minima indicata dal contratto di lavoro);
- volontariamente dall'aderente, tramite bonifico bancario;
- nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico (ad esempio, figlio, coniuge ecc.). In tal caso la deduzione spetta all'aderente che ha effettuato il versamento, qualora non vi sia capienza del reddito da parte dei soggetti fiscalmente a carico.

Si invita a prendere visione del Documento sul regime fiscale, disponibile nella sezione "Documenti" del sito web www.fondemain.it, per verificare la presenza di eventuali ulteriori vantaggi fiscali derivanti:

- dallo status di lavoratore di prima occupazione (a partire dal 1° gennaio 2007);
- dal reintegro delle anticipazioni precedentemente richieste al Fondo, mediante contribuzioni eccedenti il limite di deducibilità fiscale.